REGOLAMENTO (CEE) N. 108/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86 relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 81 dell'atto di adesione assoggetta al meccanismo succitato le importazioni di frumento tenero panificabile in Spagna;

considerando che l'articolo 84, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la fissazione di quantità obiettivo solo fino al 31 dicembre 1989; che per tener conto del fatto che a partire dal 1° gennaio 1990 resta fissato esclusivamente un massimale indicativo, è opportuno modificare le modalità di applicazione dell'MCS, stabilite dal regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3592/86 (4);

considerando che la fissazione dei massimali indicativi relativi all'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna deve prevedere una certa gradualità; che tale obiettivo può essere conseguito fissando il massimale indicativo per il 1990 allo stesso livello della quantità obiettivo applicabile per il 1989, maggiorata del 15 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 598/86 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è abrogato.
2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Per il frumento tenero panificabile, il massimale indicativo di importazione nel 1990 è fissato a 306 077 t. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.
(4) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 19.